

REGIO DECRETO 5 febbraio 1891, n. 99
«Regolamento per l'esecuzione della legge sulle isti-
tuizioni di assistenza e beneficenza»
[Stralcio del Tit. III (artt. 21-65)] (1)
(G.U. 11 marzo 1891, s.n.)

Artt. 1.- 20. — ...Omissis.....

Titolo III
DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Capitolo I
Archivio - Inventari - Bilanci - Conti

Art. 21. — La congregazione di carità (2) e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri:

- a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile;
- b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;
- c) registro cronologico delle deliberazioni.

I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità devono indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.

I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere esportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno.

L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro, deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge 14 luglio 1887, n. 4702; sul registro e bollo (3).

Art. 22. — Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio dell'istituzione.

Per le istituzioni concentrate nella congregazione di carità (2) con separazione di patrimonio, e per quelle riunite in gruppi, l'elenco deve essere speciale a ciascuna istituzione.

(1) Il regolamento pone in esecuzione la L. 17 luglio 1890, n. 6972 (Sta in questa voce). Gli altri titoli del regolamento sono i seguenti:

- Titolo I - Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
- Titolo II - Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.
- Titolo IV - Della tutela.
- Titolo V - Della vigilanza ed ingerenza governativa.
- Titolo VI - Delle riforme dell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.
- Titolo VII - Del domicilio di soccorso.
- Titolo VIII - Disposizioni generali.
- Titolo IX - Disposizioni finali e transitorie.

(2) Le congregazioni di carità sono state assorbite dagli enti comunali di assistenza dalla L. 3 giugno 1937, n. 847.

(3) Cfr., ora, per la legge sul registro il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e per la legge sul bollo il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 23. — Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ciascuna istituzione da esse rappresentate, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità prescritto all'art. 104 della legge (4).

Art. 24. — Sia l'elenco dei titoli, sia l'inventario dei beni devono essere tenuti al corrente.

L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservare nell'archivio della congregazione od istituzione, l'altro da comunicare al prefetto per la giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario giusta l'art. 19 della legge.

Gli inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente e dal segretario od impiegato incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del presidente di essa.

Tanto l'inventario che le variazioni annuali conservate nell'archivio dell'amministrazione, rimangono a disposizione del sindaco, il quale ha facoltà di procurarsene copia a propria cura e spese del comune.

Art. 25. — L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del regio decreto di costituzione in ente morale, deve inviare al prefetto, per la giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme prescritte nel precedente articolo.

Art. 26. — Il bilancio prescritto dall'art. 20 della legge sarà da ciascuna amministrazione compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi. Esso è deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità.

Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle decisioni dell'autorità tutoria, di cui all'art. 39 e delle disposizioni ministeriali emanate in applicazione dell'art. 45 della legge (4), concernenti la riduzione delle spese di amministrazione e di personale.

I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'autorità tutoria o contro le disposizioni del ministero, non dispensano le amministrazioni ricorrenti dall'obbligo d'uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle decisioni e disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento dei fondi in bilancio, che nella corrispondente erogazione delle spese.

Il ricorso in sede contenziosa al consiglio di stato è regolato dalle disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza e sul consiglio di stato.

Art. 27. — Nel compilare i bilanci, le amministrazioni devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti tanto all'entrata che all'uscita, comparativamente ai bilanci del precedente esercizio, e devono dare ragione delle entrate e delle spese nuove.

Art. 28. — Quando un'amministrazione abbia il governo di più istituti eretti in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito distinto, deve formare un bilancio per ciascuno di essi.

(4) Ogni volta che si rinvia alla legge senz'altro precisare, ci si intenderà riferire alla L. 17 luglio 1890, n. 6972.

Però le istituzioni concentrate nella congregazione di carità (2) o riunite in gruppi a sensi dell'art. 61 della legge, mantenendo separati i redditi per la speciale erogazione della beneficenza particolare a ciascuno di esse, possono formare un bilancio unico, coll'indicazione separata delle entrate ed uscite rispettive, secondo la forma stabilita dal regolamento generale di contabilità.

Art. 29. — I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato sono trasmessi, ne' modi e termini stabiliti, invece che al prefetto per la giunta provinciale amministrativa, al ministero dell'interno, col mezzo della prefettura, per la prescritta approvazione.

Non costituiscono concorso dello Stato per gli effetti dell'art. 43 della legge, le somme od assegni, ancorché continuativi, a carico del bilancio dello Stato per titolo corrispettivo.

Art. 30. — I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del ministero dell'interno, ancorché il concorso sia stanziato nel bilancio di altri ministeri.

In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai ministeri medesimi per le loro osservazioni.

Art. 31. — Sono delegate ai prefetti le attribuzioni riservate al ministero dell'interno per gli istituti sovvenzionati a carico dello Stato quando il concorso non ecceda lire 5.000 all'anno, e sempre che si tratti di assegno stanziato nel bilancio del ministero stesso. Simile delegazione può essere fatta quando il concorso gravi sul bilancio di altri ministeri, coll'annuenza dei medesimi.

In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta alla approvazione della commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica (5).

Art. 32. — Sono tesoriere o cassiere propri di una istituzione quelli che gerarchicamente ne dipendono e sono considerati come impiegati della medesima, ricevano o no uno stipendio od un aggio.

Sono assuntori del servizio di tesoreria o di cassa quegli enti morali o quei privati che assumono il servizio di tesoreria in forza di contratto, con o senza retribuzione.

Le istituzioni di beneficenza possono essere, dalla giunta provinciale amministrativa, autorizzate ad avere un tesoriere o cassiere proprio soltanto nei casi di dimostrata convenienza. Ma se il tesoriere o cassiere nominato sia già addetto in tale qualità ad un'altra istituzione di beneficenza, prima di assumere l'ufficio deve ottenere il consenso di quest'ultima, la quale può negarlo quando lo reputi pregiudizievole al servizio. In caso di dissenso decide la giunta provinciale amministrativa.

Art. 33. — Quando il servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito, o ad una cassa pubblica, il servizio di riscossione va di regola congiunto a quello di cassa.

La separazione non sarà ammessa se non quando la giunta provinciale amministrativa ne abbia riconosciuta la necessità imposta dalla natura ovvero dalla importanza delle riscossioni.

Art. 34. — La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di riscossione, ai termini dell'art. 22 della legge (4), deve contenere l'indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione che sarà da esso prestata, secondo le norme del regolamento generale di contabilità.

Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale, questi deve prestare, ove sia necessario, un supplemento di cauzione ragguagliato alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto dell'istituto pubblico di beneficenza.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti.

Art. 35. — Il tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla giunta provinciale e finché non abbiano prestata la cauzione.

Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell'art. 38 del regolamento di contabilità il tesoriere assuntore od esattore che non lo presti nel termine prefissogli decade dall'ufficio. Ove trattasi di esattore comunale provvede il prefetto a norma di legge.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali però la giunta provinciale amministrativa potrà accordare un termine prorogabile fino a sei mesi per prestare la cauzione.

Art. 36. — Le deliberazioni di nomina o surrogazione de' tesoriere e riscuotitori retribuiti e quelle relative alla prestazione ed allo svincolo della cauzione devono essere tosto comunicate al prefetto, per l'approvazione tutoria di cui all'art. 36, lettera g), della legge.

Art. 37. — Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione e allo svincolo delle cauzioni sono a carico di chi le ha prestate salvo l'eccezione prescritta dall'art. 45 del regolamento di contabilità.

Art. 38. — Con istruzioni concordate fra il ministero dell'interno e quello delle poste e telegrafi potrà essere consentito che le congregazioni di carità e le altre istituzioni di beneficenza affidino alle casse postali il servizio di cassa e di riscossione della rendita pubblica di compendio del loro patrimonio, quando si verifichino le seguenti condizioni:

a) che l'entrata ordinaria non risulti superiore alle lire 2.000 annue;

b) che per l'indole e lo scopo dell'istituzione, o per gli abituali uffici della congregazione di carità non abbiano luogo frequenti operazioni di pagamento, ovvero per somme minime.

Art. 39. — Non più tardi della fine di marzo d'ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle forme indicate dal regolamento generale di contabilità.

Qualora il conto non sia presentato in tempo, o risulti inesatto od irregolare, ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la giunta provinciale amministrativa, in seguito a denuncia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.

Art. 40. — Quando vi sieno riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche i risultati delle loro operazioni.

Art. 41. — Le amministrazioni interessate deliberano sul conto del tesoriere entro il mese di maggio, ed insieme al proprio

(5) Il comma è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L.G.t. 2 dicembre 1915, n. 1847.

conto consuntivo lo trasmettono al prefetto per l'approvazione tutoria.

Art. 42. — Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.

Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione ai termini dell'art. 20 della legge.

Art. 43. — Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:

1) far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;

2) esporre la condizione finanziaria e morale dell'istituzione ed enti dalla medesima amministrati, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni. Al quale effetto saranno passati in esame la qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, nonché la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese.

Art. 44. — Approvato che sia il conto consuntivo le amministrazioni ne rimettono, contro ricevuta, una copia al tesoriere.

L'originale del conto sarà depositato nell'archivio dell'amministrazione coi documenti relativi, coi ruoli dell'esercizio chiuso, ed un estratto autentico del decreto di approvazione dell'autorità tutoria. Di tutto si farà constare mediante processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni menzionate nell'art. 21, lett. c), di questo regolamento.

Art. 45. — Le decisioni della giunta provinciale amministrativa in materia di conti, devono essere notificate ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli effetti di legge, alla corte dei conti.

Se il tesoriere ricorre in appello alla corte dei conti, l'atto di appello, coi motivi, dev'essere notificato alla congregazione di carità od alla istituzione interessata.

Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.

Capitolo II

Norme generali d'amministrazione

Art. 46. — Oltre le norme sancite nell'art. 32 della legge (4), le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono attenersi a quelle qui appresso indicate, qualora non vi provvedano i loro particolari statuti.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati dagli statuti, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori o componenti, sia per ordine dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal presidente. Esso dev'essere consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima della seduta e, almeno, ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza; facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio.

Art. 47. — L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l'adunanza.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le

veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 48. — Le votazioni si fanno per appello nominale, od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni, a termine dell'art. 32, n. 1, della legge (4), la maggioranza degli intervenuti è determinata dal numero degli amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alla congregazione di carità od istituzione di beneficenza. Allorché coloro che compongono l'amministrazione siano in numero dispari, devono esser presenti 3 su 5, 4 su 7, e via dicendo, non computati chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge (4), non può prender parte alla deliberazione.

Art. 49. — I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, colle quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

Art. 50. — I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'amministrazione devono essere redatti nel modo indicato dall'art. 32, n. 2, della legge (4) e trascritti in ordine cronologico nel registro di cui all'art. 21, lettera c), di questo regolamento. Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascun anno.

Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza il consenso dell'amministrazione o dell'autorità governativa. Il rifiuto deve essere dato per iscritto.

Art. 51. — Lo speciale regolamento che ai termini dell'art. 31 della legge (4) deve essere compilato nei casi ivi previsti, dalle congregazioni di carità e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, sarà sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria giusta l'art. 36, lettera f), della legge (4) e determinerà fra l'altro:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente, in una apposita pianta organica;

b) il divieto di variare il numero e lo stipendio degli impiegati o salariati stabiliti nella detta pianta, senza la previa autorizzazione tutoria;

c) le attribuzioni e i doveri propri di ogni impiegato o salariato, gli orari e, secondo i casi, le regole per la somministrazione ad essi del vitto e dell'alloggio;

d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute, le dimissioni, i collocazioni a riposo, il conseguimento delle indennità o pensioni in rapporto alle condizioni ed alle norme sancite nello statuto organico;

e) le punizioni disciplinari, ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

Art. 52. — I beni immobili, giusta l'art. 27 della legge (4), sono, di regola, dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro. Anche l'esercizio delle farmacie proprie degli istituti di beneficenza è dato, di regola, in affitto.

Art. 53. — Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi) l'autorità tutoria potrà regolare la concessione secondo le consuetudini locali, pel maggiore vantaggio dell'istituzione proprietaria, sentita l'amministrazione interessata.

Art. 54. — Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisi a norma delle leggi civili vigenti; che lo stabile si concede in locazione nello stato in che trovasi, senza che le servitù continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento di danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini locali, per assicurare la buona conservazione dello stabile, l'integrità delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, l'adempimento integrale delle condizioni pattuite.

Art. 55. — L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'art. 26 della legge (4), comprende le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri.

Per evidente utilità la giunta provinciale amministrativa può autorizzare annualmente le provviste suddette presso società cooperative; e, in caso di necessità, può anche autorizzare temporaneamente il servizio in economia.

Art. 56. — Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorità tutoria può dare, in via di massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per la quale può essere stipulato l'affitto.

Art. 57. — Nell'esecuzione dell'art. 26 della legge (4) si applicano le norme seguenti:

1) quando si tratti di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso;

2) le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico appalto, esclusa ogni artificiale separazione. Quando per effetto di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti sia superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla giunta provinciale amministrativa.

Art. 58. — In nessun contratto per forniture o lavori si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione alla prestazione eseguita o della materia fornita.

Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali od industriali di notoria solidità, i quali non abbiano usanza di assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Non possono stipularsi interessi o provvisori di banca a fornitori od intraprenditori sulle somme di denaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Salvo il patto contrario, autorizzato dalla giunta amministrativa, le spese di asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 59. — L'amministrazione d'un istituto di beneficenza, per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, l'opportunità. L'autorità tutoria provvede con decisione motivata.

Art. 60. — L'efficacia legale dei contratti pei quali è prescritta

l'approvazione tutoria, s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitoli d'appalto dovranno contenere la clausola che, finché non sono approvati non vincolano l'istituzione nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.

Art. 61. — Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chiedi la risoluzione nel caso previsto dall'art. 17 della legge e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del tribunale, le amministrazioni interessate possono provvedere, senza formalità d'incanto, agli acquisti o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto impugnato e che non ammettono dilazione.

Art. 62. — Tanto per ragioni di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno che la giunta provinciale è chiamata a fare dall'art. 29 della legge, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo preciso, potrà essere fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.

Art. 63. — Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai sensi dell'art. 30, lett. a) e b), della legge (4), la giunta provinciale in primo grado e la corte dei conti in grado di appello, pronunziano sulla responsabilità degli amministratori previa notificazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

La decisione deve essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene titolo esecutivo nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge sulla corte dei conti.

Art. 64. — La maggiore utilità che ai sensi dell'art. 28 della legge (4) è condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento del patrimonio attuale, deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patrimonio.

Art. 65. — Le condizioni alle quali la giunta provinciale, nel caso di dissenso, può consentire l'uso in comune dei locali e la facoltà di valersi degli impiegati dei comuni giusta l'ultimo alinea dell'art. 31 della legge (4), riguardano il tempo e modo di usare, da parte delle istituzioni di beneficenza, dei locali ed impiegati, ed i compensi strettamente necessari agli impiegati, nell'intento di conciliare l'interesse dell'istituzione di beneficenza colle esigenze dell'amministrazione comunale.

Artt. 66-132. — ... Omissis..... (6)

(6) Per i titoli omissi si rinvia alla nota 1.